

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2567 del 23 dicembre 2014

Piani ordinari e straordinari di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all'art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. Criteri per il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite ordinarie e straordinarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle ATER e per l'autorizzazione al reinvestimento dei relativi proventi. PCR n. 55 del 10 luglio 2013.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si richiamano i criteri e si approvano le modalità e la modulistica per la presentazione delle proposte delle ATER per il reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite ordinarie e straordinarie, per la loro successiva approvazione da parte della Giunta regionale. Si provvede altresì anche all'approvazione della modulistica da utilizzare per la presentazione della relazione periodica sullo stato di attuazione dei piani.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il quadro normativo regionale che disciplina la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei comuni e delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) si compone dell'art. 65 della L.R. n. 11/2001 cosiddetto Piano ordinario di vendita e dell'articolo 6 della L.R. n. 7/2011 cosiddetto Piano straordinario di vendita. In base alle predette norme l'ente proprietario presenta la propria proposta di vendita che la Giunta autorizza sentita la competente Commissione consiliare. Con deliberazione 25 marzo 2014, n. 369, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, sono stati approvati i criteri e le procedure per l'assestamento dei piani di vendita ordinari e straordinari di ATER e Comuni effettuando nel contempo una ricognizione dei piani approvati.

Il quadro complessivo dei Piani di vendita delle ATER finora approvati è il seguente:

- n. 934 alloggi da alienare con piano ordinario L.R. n. 11/2001, art. 65, per un introito complessivo per le Aziende stimato in 40 milioni di euro.
- n. 18.499 alloggi da alienare complessivamente con piano straordinario L.R. n. 7/2011, art. 6, per un introito complessivo per le Aziende stimato in 300 milioni di euro.

Nelle deliberazioni della Giunta regionale di approvazione di ciascun piano di vendita è previsto l'obbligo di presentare entro il 30 giugno di ciascun anno una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dell'iniziativa sia con riguardo alle vendite effettuate sia con riguardo al reinvestimento dei relativi proventi.

Per le ATER, le modalità di reinvestimento dei proventi dalle vendite, siano essi derivanti da piani straordinari che ordinari, sono disciplinate dal Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 55 nella seduta del 10 luglio 2013, il quale, al paragrafo 6.2.3. lettere A) e B), stabilisce le modalità di riutilizzo delle risorse per la casa nel periodo 2013-2020 e prevede che i reinvestimenti siano soggetti ad autorizzazione regionale, mediante formulazione di apposita proposta da presentare alla giunta regionale.

Al fine di garantire la necessaria vigilanza sulla regolare attuazione dei programmi, data l'entità degli introiti stimati, il Piano strategico prevede che la competente Struttura regionale svolga appositi monitoraggi le cui risultanze sono sottoposte all'attenzione della Giunta regionale per le opportune valutazioni e che la Giunta, a sua volta, relazioni alla competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione dei programmi, con cadenza annuale, entro il primo trimestre di ogni anno in ordine allo svolgimento delle operazioni relative all'anno precedente. Tale monitoraggio è finalizzato, in un'ottica di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, alla verifica quantitativa e qualitativa del raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale.

Al fine di effettuare i periodici monitoraggi previsti dal Piano strategico ed elaborare la relativa reportistica è quindi necessaria l'acquisizione dai soggetti interessati di dati omogenei e comparabili per consentire alla competente struttura regionale l'elaborazione dei medesimi.

Per quanto fin qui esposto ed anche in previsione del nuovo assetto istituzionale/organizzativo delle ATER, ai sensi della recente modifica della L.R. n. 10/1995, che conferisce tutte le funzioni in capo ai Direttori generali delle Aziende, col presente provvedimento si propone di fissare sia le modalità che i criteri che le ATER dovranno utilizzare per formulare le proprie

proposte in ottemperanza alle direttive del Piano strategico, approvando la modulistica da utilizzare per la richiesta della prevista autorizzazione regionale nonché per la presentazione della relazione sullo stato di attuazione delle vendite.

Nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sono riportati i "Criteri e modalità per il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite ordinarie e straordinarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle ATER ai sensi dell'art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dell'art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, e per l'approvazione delle proposte di reinvestimento dei relativi proventi".

Le ATER ai fini della presentazione della proposta di autorizzazione al reinvestimento dovranno utilizzare la seguente modulistica realizzata in attuazione alle previsioni del paragrafo 6.2.3. lettere A) e B) del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto:

- modello di richiesta di autorizzazione al reinvestmentodei proventi derivanti da vendite ordinarie e straordinarie effettuate **Allegato B e** relativacheck list **Allegato B1**;
- modelli relativi rispettivamente a vendite ordinarie e vendite straordinarie effettuate **Allegati C e C1**;
- modello relativo a vendite straordinarie perfezionate **Allegato D**;
- modello relativo alla proposta di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite ordinarie e straordinarie in conformità alle percentuali di cui paragrafo 6.2.3. lettere A) e B) del Piano strategico **Allegato E**;
- modello relativo alla proposta di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite ordinarie e straordinarie e di modifica delle percentuali di cui paragrafo 6.2.3. lettere A) e B) del Piano strategico **Allegato E1**;
- modello relativo allo stato di attuazione degli interventi finanziati con i proventi derivanti da vendite ordinarie e straordinarie **Allegato F**.

Per quanto riguarda le proposte di reinvestimento relative a proventi introitati dopo l'approvazione del Piano strategico e già trasmesse alla competente Struttura regionale per l'approvazione da parte della Giunta, si propone che esse possano essere autorizzate previa compilazione da parte delle Aziende dei modelli **Allegati C, C1 ed E, E1 ed F**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", art. 65;

VISTA la L.R. 18 marzo 2011, n. 7 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 6;

VISTO il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 nella seduta del 10 luglio 2013;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto i "Criteri e modalità per il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite ordinarie e straordinarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle ATER ai sensi dell'art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dell'art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, e per l'approvazione delle proposte di reinvestimento dei relativi proventi";
2. di approvare la modulistica Allegato B e B1, Allegati C e C1, Allegato D, Allegati E ed E1, Allegato F alla presente deliberazione, che le ATER dovranno utilizzare per la presentazione della relazione di monitoraggio sullo stato di attuazione delle vendite e delle proposte di reinvestimento dei proventi;
3. di incaricare il direttore della Sezione Edilizia Abitativa ad apportare le modifiche alla documentazione di cui al punto 2. che si rendessero necessarie;
4. di stabilire che le proposte di reinvestimento relative ai proventi introitati dopo l'approvazione del Piano strategico e già trasmesse alla competente Struttura regionale per l'approvazione da parte della Giunta, sono autorizzate previa compilazione da parte delle Aziende dei modelli di cui al punto 2 della presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

